



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 04 relativo a:

“Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con
disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 4

di iniziativa dei Consiglieri Rigo, Barbisan, Bedin, Besio, Borgia, Brescacin,
Calligaro, Conte, Lanzarin, Leso, Mosco, Pasqualon, Patron, Rucco,
Valdegamberi, Soranzo, Vianello, Martini, Marcon.

Licenziato il 06 maggio 2026 nella seduta n. 14
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	38	31		7
Maggioranza richiesta	20			

Incaricata di relazionare in Aula il Consigliere Filippo RIGO
Incaricata di relazione in aula la Consigliera Monica SAMBO
(relazione di minoranza)

INTERVENTI A FAVORE DELLA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Relatore: il Consigliere RIGO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

Secondo i dati forniti dal report “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Veneto – anno 2022” sono circa 33.500 i posti di lavoro occupati da persone con disabilità in Veneto, di cui 32 mila riferiti a 12 mila aziende soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa in materia di collocamento mirato e 1.300 ad altre 8.800 aziende senza obblighi di assunzione.

In base ai criteri definiti dalla normativa vigente (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.), in Veneto i posti di lavoro riservati alle persone con disabilità sono complessivamente 49.750. Di questi, 33.465 risultano coperti, mentre quelli scoperti sono poco più di 16 mila, per un tasso di scopertura pari al 32%.

Nel 2022 il 57% delle aziende risultava aver adempiuto pienamente agli obblighi di assunzione. Le maggiori difficoltà si riscontrano nelle aziende più grandi, tenute a inserire più di 35 disabili, e all’opposto in quelle più piccole, tenute ad assumere una sola persona, mentre le quote di copertura più elevate si registrano tra le aziende con un obbligo di riserva relativo a 5-7 lavoratori con disabilità. In termini settoriali, i tassi di copertura più elevati si riscontrano nel settore del credito, nell’industria estrattiva, nel farmaceutico, nell’editoria e cultura e nelle utilities, mentre le aziende della concia, del marmo, del turismo, dei trasporti e delle attività di pulizia presentano le maggiori difficoltà nell’assolvimento dell’obbligo.

Nel biennio 2020-2022, i dati mostrano un costante aumento sia delle aziende tenute all’obbligo che, conseguentemente, delle posizioni riservate e dei disabili in forza, con una lieve diminuzione del tasso di scopertura. Tendenze che potrebbero essere determinate da una molteplicità di fattori, tra i quali il favorevole contesto di crescita del mercato del lavoro regionale nel suo complesso e l’attività di sensibilizzazione portata avanti dal mondo associazionistico e dai Centri per l’impiego della regione.

La complessità della materia si spiega anche in ragione della molteplicità di fonti che la disciplinano, tanto sovranazionali come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, quanto nazionali e regionali, su tutte la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità” e la Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss”. Fonti normative che hanno adeguatamente disciplinato il primario aspetto dell’ingresso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, fissando obblighi e agevolazioni a favore di tutti i soggetti coinvolti (aziende, lavoratori, mondo associativo...), senza tuttavia curare con la medesima attenzione un altro aspetto fondamentale: come garantire la continuità lavorativa alle persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all’invecchiamento fisiologico, al fine di evitare un ulteriore marginalizzazione sociale delle persone disabili.

Per rispondere a questo complicato quesito nasce il seguente progetto di legge, il quale mediante alcune puntuali modifiche alla Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss” punta a valorizzare la permanenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro (articoli 1 e 2) per poi disporre una revisione delle azioni previste dal “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato” approvato dalla Giunta regionale con cadenza annuale (articolo 3). Conclude l’articolato la norma di invarianza finanziaria (articolo 4).

Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione il 14 gennaio 2026. L’illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 2 del 28 gennaio 2026. L’analisi è ripresa nella seduta del 22 aprile 2026, per concludersi nella seduta n. 14 del 6 maggio 2026, durante la quale la Commissione ha approvato la proposta da inviare all’Aula e ha espresso il proprio parere formale. Si segnala che la Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulle disposizioni di carattere finanziario contenute nel testo originale del progetto di legge in data 29 aprile 2026.

La Quinta Commissione ha espresso il proprio parere favorevole in data 11 febbraio 2026. Il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) richiesto il 14 gennaio 2026, è pervenuto in data 23 febbraio 2026.

Nella seduta del 6 maggio, infine, la Sesta Commissione, preso atto dei suddetti pareri, ha concluso i propri lavori in ordine al pdl, approvandolo a maggioranza.

Per il progetto di legge n. 4 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Calzavara con delega Marcon, Vianello con delega Bevilacqua (Lega Liga Veneta), Martini (Gruppo Stefani Presidente), Bozza, Maltauro (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto – PPE), Baldan M., Barbera, Besio, Soranzo (Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni), Lovat (Szumski Resistere Veneto), Cendron (Le Civiche Venete).

Astenuti i consiglieri: Sambo, Trevisi (Partito Democratico), Cunegato con delega Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra).

INTERVENTI A FAVORE DELLA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss."

1. Dopo la lettera a) dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, è aggiunta la seguente:

"a bis) obiettivi quantitativi e qualitativi per la permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico."

Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss."

1. All'articolo 7, comma 4, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, dopo le parole: *"inserimento lavorativo"* sono aggiunte le seguenti parole: *"e di permanenza nel mondo del lavoro"*.

Art. 3 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, nella predisposizione annuale del "Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato", introduce un'ulteriore azione consistente nell'utilizzo delle risorse del Fondo, di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, per finanziare percorsi innovativi funzionali alla permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss."	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss."	3
Art. 3 - Disposizioni attuative.....	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3